



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

X LEGISLATURA



ATTI CONSILIARI

<<Modifica dell'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale>>

deliberazione approvata dal Consiglio regionale
ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione

nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2010

X LEGISLATURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

<< Modifica dell'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Il Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2010 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, la seguente modifica al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.

2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri.

3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcun gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare, nei modi di cui al comma 1, la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale, come sostituito dall'articolo 1, ha effetto a decorrere dalla XI legislatura.

2. Fino alla cessazione della X legislatura, si applica la seguente disciplina:

a) qualora uno o più Consiglieri intendano costituire un nuovo gruppo consiliare o aderire ad un gruppo esistente sono tenuti a dichiararlo per iscritto al Segretario generale del Consiglio;

b) ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri; può essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali; può inoltre essere composto da due

X LEGISLATURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

<< Modifica dell'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio regionale >>

Consiglieri se assume la medesima denominazione della lista elettorale in cui sono stati eletti i Consiglieri e purché questa rappresenti una formazione politica presente nel Parlamento nazionale;

c) qualora uno o più Consiglieri di un gruppo costituito all'inizio della legislatura dagli unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali abbandonino il gruppo consiliare, lo stesso può continuare ad esistere con i Consiglieri rimasti;

d) i Consiglieri che non possano costituire un gruppo ai sensi della lettera b) confluiscono nel gruppo misto; in tal caso possono dichiarare, nei modi di cui alla lettera a), la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.